

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Affari Istituzionali, competenze ordinamentali e previdenza

Osservatorio legislativo interregionale
Roma 13 e 14 dicembre 2007

I sistemi elettorali per l'elezione degli organi delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la disciplina del diritto di elettorato passivo (incandidabilità – incompatibilità – ineleggibilità)

A cura di: Giuseppe Negri

Il presente studio prende le mosse della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 riguardante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano» che nel sistema complessivo delle Autonomie speciali ha un ruolo analogo a quello dell'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 con riferimento alle regioni ordinarie.

Già prima della legge costituzionale n. 2/2001 gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata prevedevano che fosse una legge regionale a disciplinare il sistema elettorale ed i casi di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali (Regione Sicilia: LR 20 marzo 1951, n. 29 come da ultimo modificata con la LR 15 settembre 1997, n. 35; Regione Sardegna LR 10 agosto 1951, n. 12; LR 23 marzo 1981, n. 4; LR 6 marzo 1979, n. 7 successivamente modificata ed integrata con le LLRR 27 agosto 1992, n. 16, 25 ottobre 1993, n. 52 e da ultimo con la LR 9 dicembre 1997, n. 34; Valle d'Aosta da ultimo LR 12 gennaio 1993, n. 3 come modificata con la LLRR 11 marzo 1993, n. 12 e 1° settembre 1997, n. 31; Regione Trentino Alto Adige LR 8 agosto 1983, n. 7; Friuli – Venezia Giulia LR 18 giugno 2007, n. 17.

È da segnalare come dopo l'entrata in vigore della succitata legge costituzionale 2/2001 e prima che le Regioni e Province autonome dessero attuazione alle modifiche statutarie in essa contenute, sono state effettuate le elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali della Sicilia, della Sardegna e del Friuli – Venezia Giulia. In tali tornate elettorali hanno trovato applicazione delle specifiche disposizioni transitorie contenute nella più volte citata legge costituzionale n. 2/2001 con applicazione delle disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario (legge 17 febbraio 1968, n. 108 e legge 23 febbraio 1995, n. 43).

Si deve poi mettere in evidenza come le leggi regionali e provinciali, che danno concreta attuazione alle modifiche statutarie di cui alla già citata legge costituzionale n. 2/2001 debbono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea o del consiglio regionale o provinciale e sono sottoposte a referendum regionale o provinciale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o Provincia autonoma o un quarto dei componenti l'Assemblea o il Consiglio regionale o provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea o del Consiglio regionale o provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo (un quindicesimo per la Valle d'Aosta e per le Province autonome di Trento e di Bolzano) degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea o Consiglio regionale.

Prima di passare ad esaminare per ciascuno degli Enti regionali o provinciali ad autonomia differenziata la vigente legislazione elettorale mi preme segnalare come con riferimento alla Regione Trentino – Alto Adige la riforma statutaria di cui all'articolo 4 della legge costituzionale n. 2/2001 ha portato in capo alle due Province autonome di Trento e di Bolzano la competenza in materia di elezioni del

Consiglio regionale e dei due Consigli provinciali. Fino alle elezioni del novembre 2003 era il legislatore regionale a dettare le regole elettorali per il Consiglio regionale prevedendo lo statuto che i consiglieri regionali eletti in ciascuno dei due collegi provinciali andavano a comporre il rispettivo consiglio provinciale. Ora sono i membri dei due Consigli provinciali eletti secondo le modalità fissate dalle rispettive leggi provinciali a comporre il Consiglio regionale. Ed anche il nuovo articolo 116 della Costituzione prevede che la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol «è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano».

La Regione Sicilia

Organi della Regione

Sono organi della Regione **l'Assemblea, la Giunta e il Presidente della Regione**. Il Presidente e la Giunta costituiscono il Governo della Regione (art. 2 Statuto speciale).

L'Assemblea regionale è costituita da novanta deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale.

Il **Presidente della Regione** è eletto, dopo la riforma costituzionale di cui alla L. Cost. n. 2/2001, a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione dell'Assemblea regionale. Il Presidente della Regione nomina e revoca gli assessori, tra cui un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza e di impedimento. La carica di Presidente della Regione non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi (cfr. art. 9 Statuto speciale). L'Assemblea regionale può approvare a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente; l'approvazione della mozione comporta la decadenza dalla carica del Presidente, lo scioglimento dell'Assemblea ed il ricorso a nuove elezioni entro tre mesi (cfr. art. 10 Statuto speciale).

Le elezioni del Consiglio regionale

Prima dell'entrata in vigore della L. Cost. n. 2/2001 come già prima evidenziato la disciplina della elezione dei Deputati all'Assemblea regionale siciliana era contenuta nella LR 20 marzo 1951, n. 29 come da ultimo modificata con la LR 15 settembre 1997, n. 35. Nelle penultime elezioni regionali svoltesi nella primavera del 2001 ha trovato applicazione la disciplina di carattere transitivo contenuta nel comma 3 dell'art. 1 della più volte citata L. Cost. n. 2/2001: quindi, per l'elezione dell'Assemblea regionale, e per l'elezione del Presidente della Regione hanno trovato applicazione le disposizioni della L. 17 febbraio 1968, n. 108 e successive modificazioni e della L. 23 febbraio 1995, n. 43 con le particolari disposizioni contenute nel succitato comma 3, art. 1, L. Cost. n. 2/2001 nonché le disposizioni delle leggi della Regione siciliana per l'elezione dell'Assemblea regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle

votazioni nonché alla disciplina della ineleggibilità, incompatibilità ed incandidabilità.

La riforma elettorale

Sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 di data 10 giugno 2005 è stata pubblicata la LR 3 giugno 2005, n. 7 concernente «Norme per l'elezione del Presidente della Regione siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei consigli comunali e provinciali» (cfr. GU della Repubblica Italiana – 3^a serie speciale n. 35 di data 3 settembre 2005). La presente legge è stata promulgata dal Presidente della Regione in seguito all'approvazione dell'Assemblea regionale il 5 agosto 2004 e al referendum confermativo indetto ai sensi dell'art. 17 *bis* dello Statuto in data 15 maggio 2005 che aveva dato risultato favorevole.

La riforma elettorale prevede la contestualità della elezione del Presidente della Regione e dell'elezione dell'Assemblea, utilizzando un'unica scheda di votazione. Queste le principali caratteristiche del sistema elettorale:

- a) L'articolo della LR //2005 introducendo l'articolo 1 bis della LR n. 29/1951 definisce e specifica il sistema elettorale per procedere alla elezione dell'Assemblea regionale siciliana che si compone di novanta deputati. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni quante sono le circoscrizioni provinciali (9). Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale. Gli ottanta seggi attribuiti complessivamente ai nove collegi provinciali sono ripartiti i collegi medesimi dividendo il totale della popolazione per ottanta ottenendo così un quoziente di cui si trascura la eventuale parte frazionaria. Ad ogni collegio sono assegnati tanti deputati quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi non direttamente attribuiti sono assegnati ai collegi per i quali le ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle circoscrizioni provinciali con maggiori cifre di popolazione legale residente.
- b) oltre alle liste concorrenti nei collegi elettorali provinciali, sono previste liste regionali. I candidati alla carica di Presidente della Regione sono i capolista delle liste regionali;
- c) 80 seggi sono assegnati alle liste provinciali concorrenti nelle circoscrizioni con sistema proporzionale col metodo del quoziente naturale e dei più alti resti; (*quoziente naturale = totale dei voti validi ottenuti dalle liste provinciali, con esclusione di quelli delle liste che non hanno superato la soglia, diviso per il numero dei seggi spettanti al collegio*); in caso di parità di resti i seggi residui vengono attribuiti alle liste con la maggior cifra elettorale.
- d) due seggi vengono poi così attribuiti: uno viene assegnato al candidato a Presidente della Regione che ha ottenuto il maggior numero di voti; egli pertanto è proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione e di deputato regionale; mentre il secondo seggio viene assegnato al capolista della lista regionale che ha ottenuto una cifra di voti immediatamente

inferiore a quella della lista regionale più votata;

- e) gli ulteriori 8 seggi vengono assegnati ai candidati della lista regionale più votata secondo l'ordine di presentazione nella lista fino alla concorrenza del numero totale di 54 seggi a favore della coalizione collegata al Presidente della Regione eletto; quelli eventualmente rimanenti sono ripartiti tra le liste di minoranza ammesse all'assegnazione con modalità di cui in seguito si farà menzione;
- f) è prevista una soglia di sbarramento per l'accesso alla rappresentanza, fissata al 5 per cento del totale dei voti validi espressi in ambito regionale, con la conseguenza che tutti i gruppi di liste che hanno una cifra elettorale regionale inferiore sono esclusi dal riparto dei seggi nei collegi.

In sintesi, il sistema elettorale delineato dalla LR 7/2005 è un sistema 'misto', prevalentemente proporzionale, ma con una quota di seggi attribuiti con sistema maggioritario, congrua per agevolare il formarsi di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. L'attribuzione dei seggi con sistema maggioritario, in ogni caso, è in funzione dell'obiettivo che viene predeterminato dal legislatore: agevolare la formazione di una maggioranza pari al 60 per cento dei seggi spettanti all'Assemblea.

Quelli qui sopra descritti sono gli elementi essenziali che caratterizzano il sistema scelto dall'Assemblea regionale siciliana per procedere alla elezione contestuale del Presidente della regione e dell'Assemblea stessa a suffragio universale e diretto.

La descrizione complessiva del nuovo sistema elettorale è contenuto nell'art. 2 della LR 7/2005, che come abbiamo sopra indicato è un sistema misto che vede concorrere liste provinciali e liste regionali che risultano necessariamente fra di loro collegate in non meno di cinque collegi elettorali provinciali; il capolista della lista regionale è il candidato alla carica di Presidente della Regione. Tutti i candidati di ogni lista regionale, che deve comprendere un numero complessivo di candidati pari a nove, devono essere inseriti nell'ordine di lista, dopo il capolista, secondo un criterio di alternanza fra uomini e donne. Ai fini di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i generi anche nelle liste provinciali nessun genere può avere un numero di candidati superiore a due terzi del numero di candidati da eleggere nel collegio come risulta dal seguente prospetto:

Provincia	Seggi	Limite per genere
Agrigento	7	5
Caltanissetta	4	3
Catania	17	11
Enna	3	2
Messina	11	7
Palermo	20	13
Ragusa	5	3
Siracusa	6	4
Trapani	7	5

Ogni lista provinciale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei deputati da leggere nel collegio e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore (cfr. art. 10 LR 7/2005). Tutti i candidati delle liste regionali, con esclusione del capolista, devono dichiarare a quale gruppo di liste collegate con la lista regionale aderiscono ed indicare il collegio provinciale di riferimento. Ciascun candidato può indicare un solo collegio provinciale.

Le caratteristiche della scheda di votazione sono contenute nell'art. 9 della LR 7/2005. L'elettore dispone di due voti: uno per la scelta di una lista regionale, il cui capolista è il candidato alla carica di Presidente, l'altro per la scelta di una lista fra quelle concorrenti nel collegio provinciale e nell'ambito della lista provinciale prescelta, può esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati compresi nella lista medesima. L'elettore può votare una lista regionale ed una lista provinciale non collegate fra di loro (cd voto disgiunto). Gli articoli 6 e 7 descrivono il procedimento per l'attribuzione dei seggi nei collegi provinciali alle liste concorrenti in ragione proporzionale (art. 6) e l'attribuzione dei seggi con sistema maggioritario per agevolare la formazione di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale. Infatti nell'ipotesi in cui il numero complessivo dei seggi ottenuti dai gruppi di liste collegati con la lista regionale risultata più votata e che quindi ha espresso il Presidente alla regione non risulti complessivamente almeno pari a cinquantaquattro, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti tanti candidati della lista regionale già votata, secondo l'ordine di presentazione nella lista (cd lista chiusa) quanti ne occorrono per raggiungere cinquantaquattro seggi. Gli eventuali seggi che residuano dopo tale operazione o nell'ipotesi in cui la maggioranza abbia già ottenuto un numero di seggi pari o superiore a cinquantaquattro, sono ripartiti fra tutti gli altri gruppi di liste, in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali. Tale operazione avviene applicando i commi da 4 a 10 dell'art. 2 *ter* della LR n. 29/1951 s.m.i. introdotto con l'art. 7 della più volte citata LR 7/2005.

La più volte sopra richiamata LR 7/2005 contiene inoltre una serie di disposizioni che dettano la disciplina per il procedimento elettorale preparatorio quali quella relativa al deposito dei contrassegni di lista (art. 13), sulla sottoscrizione delle liste dei candidati nei collegi regionali e provinciali (artt. 14 e 15) sulle modalità di presentazione delle liste (artt. 17 e 18), sull'esame ed ammissione delle liste (artt. 20-24) e la disciplina dei casi di elezioni previsione degli stessi candidati e la surrogazione dei deputati.

Incandidabilità, incompatibilità ed ineleggibilità

Per quanto concerne l'istituto dell'incandidabilità trova applicazione anche nella Regione in esame l'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni (cfr. art. 17 LR 7/2005). In data 8 agosto 2007 l'Assemblea regionale Siciliana ha approvato, a maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei membri dell'Assemblea, il testo della legge «Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali». Il testo della legge regionale sopra richiamato è stato pubblicato sulla GURS n. 28 del

24 agosto 2007. Sulla GURS n. 52 del 2 novembre è stato pubblicato l'annuncio relativo alla promozione da parte dei nove cittadini elettori della raccolta delle firme necessarie per sottoporre a referendum il testo di legge sopra indicato: entro le ore 14.00 del 24 novembre 2007 dovevano essere depositate presso la Commissione regionale per i procedimenti referendari 91.782 firme di elettori siciliani per poter procedere all'indizione del referendum confermativo ai sensi delle disposizioni contenute nella LR 14/2001.

Allo scadere del termine sopra indicato secondo il Comitato referendario sarebbero state raccolte circa 85 mila firme più circa 7 mila in attesa di essere verificate presso i singoli Comuni della regione. La Commissione regionale per i procedimenti referendari ha dovuto quindi constatare il mancato raggiungimento del numero di firme necessarie per poter procedere ad indire, dopo le necessarie verifiche, il referendum di cui all'art. 17 *bis* dello Statuto speciale. In data 29 novembre 2007, nel corso della seduta dell'Assemblea regionale siciliana, il Presidente ha dato lettura di una comunicazione della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa legislativa pervenuta il 26 novembre 2007: In relazione alla delibera legislativa concernente «Norme in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 38 del 24 agosto 2007, si comunica che alla scadenza del termine di tre mesi, 24 novembre 2007, nessuna richiesta di referendum *ex art.* 17 *bis* dello Statuto è pervenuta alla Commissione regionale per i procedimenti e referendari e di iniziativa legislativa. In apertura della suddetta seduta, il Presidente dell'Assemblea aveva dato comunicazione della presentazione di tre disegni di legge di iniziativa di alcuni deputati concernenti tutti la materia della ineleggibilità ed incompatibilità: uno di essi mira a modificare la legge regionale approvata dall'Assemblea l'8 agosto 2007 cui si riferisce il commento qui sotto riportato. Dopo il fallimento dell'iniziativa referendaria il testo legislativo è stato promulgato ed è ora la L.R. 5 dicembre 2007, n. 22 pubblica nella G.U.R.S. n. 57 di data 7 dicembre 2007.

Gli artt. 8, 9 e 10 della LR 29/1951 s.m.i. sono stati in toto sostituiti dall'art. 1 del testo della legge sopra richiamata che ha anche introdotto gli artt. 10 *bis* – 10 *sexies* per disciplinare i casi di incompatibilità.

Il nuovo testo dell'art. 8 della LR 29/1951 disciplina ben tredici fattispecie di cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale e più precisamente dispone la non eleggibilità per chi ricopre i seguenti incarichi:

- a) i presidenti e gli assessori delle province regionali;
- b) i sindaci e gli assessori dei comuni, compresi nel territorio della Regione, con popolazione superiore a 20 mila abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione;
- c) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana;
- d) il segretario generale della Presidenza della Regione siciliana, i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia, i dirigenti preposti ad uffici speciali temporanei dell'Amministrazione regionale e di enti

soggetti a vigilanza e/o controllo della Regione, nonché i direttori generali di agenzie regionali;

- e) i capi di gabinetto e degli uffici di diretta collaborazione nonché i segretari particolari dei Ministri, dei viceministri, dei sottosegretari di Stato, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- f) i capi di dipartimento ed i segretari generali dei Ministeri, i direttori generali delle agenzie statali nonché i dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale di amministrazioni statali che operano nella Regione;
- g) i prefetti, i viceprefetti della Repubblica ed i funzionari di pubblica sicurezza;
- h) il capo ed il vicecapo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato se esercitano il comando in Sicilia;
- j) i funzionari dirigenti delle cancellerie e segreterie del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, delle Corti d'appello e dei tribunali della Sicilia;
- k) i componenti dei comitati, commissioni ed organismi che esprimono pareri obbligatori su atti amministrativi dell'Amministrazione regionale;
- l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende policlinico universitarie esistenti nel territorio della Regione, nonché gli amministratori straordinari delle suddette aziende. Anche nel caso di cui ai commi 2 e 3, i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti non sono eleggibili nei collegi elettorali in cui sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti alla data di accettazione della candidatura. I direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari suddetti che sono stati candidati e che non sono stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale in cui gli stessi erano candidati.

Le cause di ineleggibilità di cui sopra non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale.

Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 8, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.

Fermo restando quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 8, l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui al comma 1 dell'art. 8, lettere a) e b).

Sono inoltre ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, nonché i membri del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei

tribunali amministrativi regionali, nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. Sono altresì ineleggibili, salvo che si trovino in aspettativa all'atto di accettazione della candidatura, i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso le sezioni della Corte dei conti nella Regione siciliana, in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

L'art. 10 della LR 29/1951 come da ultimo novellato con l'art. 1 della L.R. 22/2007 introduce altri sette casi di possibili situazioni di ineleggibilità. Mentre quelle disciplinate dall'art. 8 si riferivano a situazioni nelle quali il candidato poteva usufruire di una sorta «di rendita di posizione» o meglio di possibili situazioni di «captatio benevolentiae», queste nuove ipotesi si riferiscono a possibili situazioni di controllore-controllato o di evidente potenziale conflitto di interessi. Le posizioni oggetto della nuova disciplina sono le seguenti:

- a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali, amministratori e dirigenti di società o di imprese private risultino vincolati con lo Stato o con la Regione per contratti di opere o di somministrazione, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;
- b) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di società ed imprese volte al profitto di privati, che godano di contributi, concorsi, sussidi o garanzie da parte dello Stato o della Regione;
- c) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, società e imprese di cui alle lettere a) e b), vincolate allo Stato o alla Regione nei modi di cui sopra;
- d) i presidenti dei comitati regionali e provinciali dell'INPS;
- e) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;
- f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale, di istituti, consorzi, aziende, agenzie ed enti dipendenti dalla Regione ovvero soggetti alla sua tutela o vigilanza;
- g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione, di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 9 non sono applicabili a coloro che, in conseguenza di dimissioni od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, almeno novanta giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.

Il successivo art. 10 *ter*, 10 *quater* e 10 *quinquies* introdotto dall'art. 1 del nuovo testo legislativo di cui alla L.R. 22/2007, alla LR 29/1951 vanno invece a

dettare la disciplina dei casi di incompatibilità alla carica di deputato dell'Assemblea regionale.

La Regione Sardegna

La prima disciplina legislativa elettorale di fonte regionale è la LR 10 agosto 1951, n. 12 che integrava le norme contenute nel D.P.R. 12 dicembre 1948, n. 1462. La materia fu poi normata con la LR 23 marzo 1961, n. 4 fino all'entrata in vigore della riforma elettorale disposta con la LR 6 marzo 1979, n. 7. L'impianto di tale normativa fu modificato prima con la LR 27 agosto 1992, n. 16 e successivamente con la LR 25 ottobre 1993, n. 52 e con la LR 9 dicembre 1997, n. 34.

Con la LR 27 gennaio 1994, n. 1 furono invece dettate norme per la disciplina, la trasparenza e il contenimento delle spese per la campagna elettorale nelle elezioni del Consiglio regionale. Fino all'avvento della norma transitoria contenuta nell'art. 3 commi 2-4 della L. Cost. n. 2/2001, l'assegnazione di 64 seggi degli ottanta che compongono il Consiglio regionale, veniva effettuata con sistema proporzionale, mediante riparto nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali e recupero dei voti residui in un collegio unico regionale cui accedono i gruppi di liste recanti il medesimo contrassegno che abbiano ottenuto almeno un quoziente intero in una circoscrizione elettorale provinciale o 30 mila voti complessivi.

L'assegnazione dei restanti seggi è effettuata mediante riparto in una circoscrizione elettorale regionale per la quale possono presentare liste, anche congiuntamente soltanto i partiti o gruppi politici che abbiano presentato con lo stesso contrassegno liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali provinciali.

La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati per la circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento recante i punti essenziali del programma di governo della lista e l'indicazione della condizione politica con la quale si intende attuarla e del candidato proposto per la carica di presidente della Giunta regionale.

Qualora una lista ottenga nella circoscrizione elettorale regionale la maggioranza assoluta dei voti validi, i seggi assegnati alla circoscrizione sono ripartiti proporzionalmente tra le due liste più votate in essa presentate. Altrimenti i seggi assegnati alla circoscrizione elettorale regionale sono ripartiti fra le due liste più votate in preparazione ai risultati da queste conseguiti in una votazione ulteriore, una sorta di speciale ballottaggio che si svolge la seconda domenica successiva al primo turno.

Il territorio della Regione sarda è ripartito in quattro circoscrizioni elettorali corrispondenti alle Province di Cagliari, Oristano, Nuoro e Sassari; gli effetti della istituzione di quattro nuove Province disposta con LR 12 luglio 2001, n. 9 sul sistema elettorale, allo stato dei fatti sono per così dire vanificate dai contenuti dell'art. 3 commi 2, 3 e 4 della L. Cost. n. 2/2001 che ha dettato una disciplina elettorale transitoria per le elezioni del Consiglio regionale, fino a quando il Consiglio regionale medesimo non abbia attivato la propria competenza *ex art. 3 comma 1 della suddetta L. Cost. n. 3/2001* (cfr. ora art. 15 Legge statutaria).

Legge statutaria

Il 7 marzo 2007 il Consiglio regionale approvava il testo della legge statutaria ai sensi dell'art. 15, secondo comma, dello Statuto speciale, a maggioranza assoluta, ma

inferiore ai due terzi dei componenti il Consiglio regionale medesimo. Il testo veniva pubblica nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 10 marzo 2007 e da tale data hanno iniziato a decorre i tre mesi entro i quali un cinquantesimo degli elettori della Regione o in quanto dei componenti il Consiglio regionale potevano chiedere che la legge venisse sottoposta a referendum. È così è stato ed in data 21-22 ottobre 2007 gli elettori sono stati sardi chiamati ad esprimersi sul testo della legge statutaria che si compone di 38 articoli, suddivisi in sei titoli. La legge regionale licenziata dal Consiglio regionale disciplina la forma di governo e i rapporti fra gli organi, i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento della Regione, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e i referendum regionali, i casi di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Presidente della Regione, consigliere e assessore regionale. È prevista l'elezione diretta del Presidente della Regione. All'art. 10 comma 1 si dispone che con legge regionale approvata ai sensi dell'art. 15 dello Statuto speciale è stabilito «il sistema elettorale sulla base dei principi di rappresentatività e stabilità».

Appena il 15 per cento degli elettori ha partecipato al referendum e sarebbe dovuto perciò restare valido il voto favorevole del Consiglio regionale.

Ma così non è stato in quanto la Corte di Appello di Cagliari ha rimesso gli atti alla Corte Costituzionale in quanto ha ritenuto che l'art. 15 della LR 21/2002 nella parte in cui rinvia all'art. 14 della legge 20/57 sarebbe in contrasto con l'art. 108 della Costituzione, in quanto la legge regionale ha «assegnato alla Corte d'Appello (peraltro con una composizione che non trova corrispondenza nel vigente ordinamento) una funzione diversa da quelle previste dall'ordinamento giudiziario e delle altre stabilite con legge dello Stato». Sarà, pertanto, la Corte Costituzionale a decidere sulla promulgazione o meno della legge statutaria della Regione Sardegna. Inoltre i magistrati cagliaritari hanno rilevato come la norma regionale contestata introduce «con legge ordinaria un quorum strutturale non previsto dallo Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna» che «ha rango costituzionale» e quindi maggiore forza.

Per quanto concerne il sistema di elezione del Consiglio regionale composto di 80 Consiglieri si dovrà attendere quindi il completamento di quanto dispone l'art. 15 dello Statuto speciale. Le ultime elezioni regionali nella primavera del 2004 sono state effettuate con l'applicazione della legge statale n. 108/1968 s.m.i. come previsto dalla legge Cost. 2/2001 (art. 3, comma 3).

Disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità

Al contrario il Capo VI della Legge statutaria *sub judice* come sopra evidenziato detta una specifica disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Presidente della Regione e di Consigliere regionale.

Nello specifico gli artt. 24 e 25 individuano le cause di ineleggibilità alla carica di Presidente e, rispettivamente di Consigliere regionale.

In particolare non possono essere eletti Presidente della Regione:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
- b) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;

- c) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
- d) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
- e) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna;
- f) i prefetti della Repubblica che operano in Sardegna;
- g) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
- h) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna.

Le cause di ineleggibilità previste non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa, non oltre centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

In caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 2 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

Parimenti non sono eleggibili a Consigliere regionale:

- a) il Presidente del Consiglio dei Ministri, i ministri, i vice-ministri e i sottosegretari di stato;
- b) i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia o con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
- c) i dirigenti generali dello Stato e i direttori generali della Regione, i direttori generali di agenzie dello Stato e della Regione;
- d) i presidenti e i direttori generali di enti, istituti, consorzi o aziende regionali;
- e) i presidenti, gli amministratori delegati, i direttori generali e comunque i rappresentanti legali di società di capitali controllate dalla Regione;
- f) i dirigenti e gli ufficiali generali delle forze di polizia; i dirigenti e gli ufficiali superiori delle forze di polizia che operano in Sardegna; i funzionari, i dirigenti e gli ufficiali delle forze di polizia nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio di competenza;
- g) i prefetti della Repubblica e i vice prefetti che operano in Sardegna;
- h) gli ufficiali generali delle forze armate che operano in Sardegna;
- i) i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali ed al tribunale amministrativo regionale con competenza sulla Sardegna; i magistrati delle sezioni e dell'ufficio del Pubblico ministero della Corte dei conti con

competenza sulla Sardegna; i magistrati onorari nei collegi elettorali nei quali sia ricompresa in tutto o in parte la giurisdizione di competenza;

- l) i direttori generali, i direttori amministrativi e i direttori sanitari delle aziende sanitarie ed ospedaliere nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso in tutto o in parte il territorio dell'azienda presso la quale esercitano le loro funzioni.

Le cause di ineleggibilità di cui all'art. 25, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), i) ed l), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa almeno centottanta giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale; per i presidenti di provincia e per i sindaci di cui alla lettera b), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica quarantacinque giorni prima della data di scadenza della legislatura regionale.

In caso di cessazione anticipata della legislatura, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale.

Le cause di incompatibilità alle cariche di Presidente della Regione, di Assessore regionale e di Consigliere regionale sono contenute negli artt. 26 e 27 e più precisamente non possono rivestire le suddette cariche:

- a) gli assessori di province e i sindaci di comuni al di sopra dei tremila abitanti;
- b) i componenti le commissioni tributarie e i giudici di pace che esercitino le loro funzioni in Sardegna;
- c) i presidenti, gli amministratori, i legali rappresentanti di società di capitali, enti, istituti anche di credito, aziende la cui nomina o designazione sia di competenza della Regione o suoi organi o di enti regionali;
- d) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese, enti ed associazioni nei loro rapporti contrattuali o precontrattuali con la Regione o con enti regionali;
- e) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo con la Regione o con enti, istituti, agenzie, consorzi o aziende regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità;
- f) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente, istituto, agenzia o azienda regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente, l'istituto, l'agenzia o l'azienda, e non hanno ancora estinto il debito;
- g) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso ente, istituto, azienda o agenzia regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
- h) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o ente, istituto, agenzia, consorzio o azienda regionale;

- i) i rappresentanti legali, i proprietari e i soci di controllo di società o di imprese private che risultino vincolate con la Regione o suoi organi per contratti di opere o di somministrazioni di beni o servizi, oppure per concessioni o autorizzazioni amministrative oltre il limite di un milione di euro di fatturato annuo.

Costituiscono inoltre condizioni di incompatibilità con la carica di assessore le cause di ineleggibilità previste dagli articoli 24 e 25.

Le ipotesi di cui alle lettere e) e h) del comma 1 all'art. 26 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Non costituiscono cause di incompatibilità gli incarichi conferiti o le funzioni conferite agli amministratori della Regione in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

Il consigliere regionale che accetti la carica di assessore regionale decade da quella di consigliere.

Oltre ai casi previsti dall'articolo 26, non possono rivestire la carica di Presidente della Regione, assessore regionale, consigliere regionale, i soggetti che detengano, ai sensi del Codice civile, direttamente o indirettamente, il controllo o la proprietà di società per azioni quotate in mercati regolamentati, nonché di società che abbiano un'influenza rilevante nella proprietà o nella gestione di una o più reti radiotelevisive o di uno o più quotidiani o periodici a diffusione nazionale o regionale, salva la stipula di un negozio fiduciario con le caratteristiche di seguito indicate.

Col negozio fiduciario, il soggetto (di seguito lo stipulante) trasferisce tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni ad un soggetto terzo (di seguito il fiduciario), il quale acquista, così, il controllo e la disponibilità delle azioni stesse. È fatto espresso divieto al fiduciario di procedere, in qualsiasi momento, all'alienazione, divisione, ipoteca, vendita o modifica sostanziale delle azioni.

L'accordo viene stipulato anche dalla società al mero scopo di prendere visione delle restrizioni imposte allo stipulante e al fiduciario circa lo scambio di informazioni sull'attività e sull'andamento della società.

La nomina del fiduciario è soggetta all'approvazione della Consulta di garanzia di cui all'articolo 34.

Lo stipulante deve dare esecuzione a tutte le iniziative e procedure necessarie al fiduciario per il completo e corretto esercizio di tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni, con l'osservanza dei termini e delle condizioni di seguito indicate:

- a) lo stipulante deve fare quanto necessario per far sì che il fiduciario sia eletto quale consigliere di amministrazione della società;
- b) il fiduciario deve esercitare tutti i diritti e i privilegi connessi alle azioni senza alcun consiglio, direttiva o istruzione dello stipulante;
- c) il fiduciario ha, oltre ai normali diritti e doveri del consigliere di amministrazione, la responsabilità fiduciaria e il dovere di agire nell'interesse dello stipulante quale azionista di controllo o proprietario della società;

- d) per tutta la durata dell'accordo lo stipulante non può fornire al fiduciario, né il fiduciario può chiedere allo stipulante, direttamente o indirettamente, alcun consiglio, direttiva o istruzione circa l'amministrazione delle azioni o dei beni o delle operazioni della società;
- e) salvo le eccezioni previste dalla presente lettera e dalla lettera f), per tutta la durata dell'accordo il fiduciario non può rivelare allo stipulante o a qualsiasi soggetto che agisca in sua rappresentanza alcuna informazione relativa alle operazioni della società o a qualsiasi transazione relativa ai suoi beni intrapresa o conclusa dal fiduciario stesso, o da lui proposta; il fiduciario può fornire allo stipulante le informazioni necessarie per la compilazione e il pagamento delle tasse; può, inoltre, fornirgli i bilanci annuali e tutte quelle altre relazioni integrative, ritenute appropriate dalla Consulta di garanzia, in modo da consentirgli una piena comprensione dell'andamento della società nei precedenti dodici mesi; le parti espressamente prevedono e riconoscono che il fiduciario non incorra in alcuna responsabilità, oltre a quella di amministratore, per qualsiasi perdita o diminuzione di valore delle azioni o dei beni della società in ragione del legame fiduciario esistente nei limiti in cui agisca in buona fede e con ragionevolezza di giudizio;
- f) Qualora nel corso della durata dell'accordo si verifichi un evento societario straordinario in grado di incidere o pregiudicare gravemente l'integrità stessa dei beni dello stipulante, il fiduciario può consultarsi con lo stipulante e ricevere consigli, direttive o istruzioni o lo stesso stipulante può intervenire personalmente per esercitare i diritti e i privilegi legati ai suddetti beni solo in seguito ad una previa informativa ed autorizzazione dalla Consulta di garanzia;
- g) l'accordo rimane in vigore fino a quando allo stipulante viene richiesto di uniformarsi alla presente legge;
- h) qualora il fiduciario decida di rinunciare all'incarico o gli pervenga una richiesta in tal senso dallo stipulante, quest'ultimo può nominarne un altro, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia; la nomina non ha effetto sino a quando il fiduciario uscente non abbia reso il conto a quello entrante;
- i) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno del fiduciario, lo stipulante può nominare un sostituto, soggetto ad approvazione da parte della Consulta di garanzia, che esercita i diritti e i privilegi associati alle azioni;
- l) nel caso di decesso, interdizione, inabilitazione o nomina di un amministratore di sostegno dello stipulante, il fiduciario deve assegnare e ritrasferire i diritti e i privilegi associati alle azioni alla persona che rappresenti gli interessi dello stipulante, previa opportuna dimostrazione di tale qualità;
- m) il fiduciario accetta il mandato così come delineato nei termini e nelle condizioni che disciplinano l'accordo.

La Regione Valle d'Aosta

Con la LR 14 marzo 2006 n. 5, il Consiglio della **Valle d'Aosta** aveva adottato le norme regolatrici del referendum propositivo consentendo al corpo elettorale, previo

superamento del quorum di partecipazione al 45% e con la maggioranza di voti favorevoli di approvare esso stesso direttamente una proposta di legge d'iniziativa popolare di cui l'assemblea regionale abbia rifiutato di recepire i principi ispiratori ed i contenuti essenziali. Sul B.U. n. 27 di data 4 luglio 2006 sono state pubblicate talaltro quattro proposte di legge di iniziativa popolare da sottoporre a referendum propositivo. Le quattro proposte riguardano:

- 1) «Disposizioni per favorire l'equilibrio tra i generi nelle elezioni del Consiglio regionale della Valle d'Aosta»;
- 2) «Disposizioni in materia di preferenza unica nelle elezioni del Consiglio regionale»;
- 3) «Disposizioni per l'elezione diretta della Giunta regionale della Valle d'Aosta»;
- 4) «Dichiarazione preventiva delle alleanze politiche. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta)».

Sempre sul B.U. n. 35 di data 22 agosto 2006 venivano pubblicate le deliberazioni con le quali la Commissione regionale per i procedimenti referendari in data 21 luglio 2006 dichiarava l'ammissibilità di tutte le proposte di iniziativa popolare. Sul B.U. n. 25 del 19 giugno 2007 sono stati pubblicati i quattro decreti presidenziali con i quali il Presidente della Regione indice il referendum propositivo ai sensi dell'art. 13 della LR n. 19/03 per domenica 18 novembre 2007 e questo nonostante il Consiglio regionale nelle sedute del 18-19 aprile 2007 si fosse affrettato ad approvare ben tre proposte di legge di iniziativa assembleare nella stessa materia. La Commissione regionale per il referendum in data 6 giugno 2007 ha accertato infatti che il testo delle proposte approvate dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti non recepiscono i principi ispiratori ed i contenuti essenziali delle proposte di iniziativa popolare sopra individuate. Sulle tre proposte licenziate dal Consiglio e pubblicate nel B.U. n. 18 di data 2 maggio 2007 non sono state attivate raccolte delle firme per un eventuale referendum ai sensi dell'art. 15, comma 4 dello Statuto di autonomia (il termine è scaduto il 2 agosto 2007).

Per un approfondimento della particolare situazione si rinvia all'articolo di Roberto Lavinia pubblicato sulla rivista di diritto pubblico Federalismi.it e la relativa documentazione ivi pubblicata e richiamata.

Sul B.U. n. 33 di data 14 agosto 2007 sono state pubblicate, dopo la loro promulgazione le leggi regionali 7 agosto 2007 n. 20 recante la «Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo, dello Statuto speciale, 7 agosto 2007, n. 21 recante le «Disposizioni in materia di modalità di elezione del Presidente della Regione e degli Assessori di presentazione e di approvazione della mozione di sfiducia e di scioglimento del Consiglio regionale» e 7 agosto 2007, n. 22 recante «Modificazioni alle leggi regionali 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta) e 17 marzo 1986, n. 6 (Finanziamento dei Gruppi consiliari).

I risultati del referendum propositivo del 18 novembre 2007 sono stati solo parzialmente favorevoli ai proponenti perché non è stato raggiunto il quorum del 45% dei votanti sugli elettori e quindi le quattro leggi di iniziativa popolare hanno interrotti la loro corsa.

Sistema elettorale

La normativa vigente

Come sopra già anticipato l'art. 2 della L. Cost. n. 2/2001 contiene una normativa transitoria per le prime elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in essa contenute. Fino a quando il legislatore regionale non avrà autonomamente determinato la forma di governo della Regione, continuerà ad applicarsi la normativa attualmente vigente contenuta nella L.R. 12 gennaio 1993, n. 3 «Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta» come modificata dalla L.R. 11 marzo 1993, n. 12, dalla L.R. 1° settembre 1997, n. 31, dalla L.R. 13 novembre 2001, n. 21 e da ultimo dalla L.R. 7 agosto 2007, n. 22. La succitata L.R. n. 3/1993, disciplina congiuntamente l'elettorato attivo e passivo, comprensivo dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità, il procedimento elettorale preparatorio, la votazione, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti nonché la convocazione ed i primi compiti del nuovo Consiglio. Il sistema elettorale è un sistema proporzionale con soglia di sbarramento che è pari al quoziente elettorale (numero dei voti validi riportati da tutte le liste: 35) moltiplicato per due. È previsto un particolare meccanismo di collegamento di lista per i partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza Walser. A tale minoranza è inoltre garantito un seggio con particolare meccanismo individuato dall'art. 51. La minoranza Walser è insediata nei Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint Jean e Gaby (L.R. 11 marzo 1993, n. 13, art. 2 e L.R. 1° settembre 1997, n. 31, artt. 2 e 7).

Si segnalano le novità introdotte con la LR 21/2007 in attuazione del comma secondo dell'art. 15 dello Statuto speciale per quanto concerne le nuove modalità per l'elezione del Presidente della Regione e degli Assessori.

Presidente della Regione

Il Presidente della Regione è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi componenti, subito dopo l'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di presidenza.

Il candidato alla carica di Presidente della Regione:

- a) illustra al Consiglio regionale il programma di governo;
- b) propone il numero e l'articolazione degli Assessorati;
- c) propone i nominativi dei componenti la Giunta, indicando tra essi il Vice-Presidente.

L'elezione del Presidente della Regione si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La Giunta regionale

La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori, tra cui il Vice-Presidente. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente della Regione in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.

Chi ha ricoperto per due legislature consecutive cariche all'interno della Giunta regionale non è, allo scadere della seconda legislatura, eleggibile all'interno della Giunta nella successiva legislatura. È consentito ricoprire una carica all'interno della Giunta

nella terza legislatura consecutiva, se in una delle due legislature precedenti la carica ricoperta ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno.

Dopo l'elezione del Presidente della Regione, il Consiglio regionale, su proposta del Presidente della Regione stesso, elegge, con un'unica votazione, gli Assessori regionali.

Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta regionale e individualmente degli atti adottati nell'esercizio delle proprie funzioni.

L'elezione degli Assessori si effettua a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Mozione di sfiducia costruttiva

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia costruttiva nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, contenente l'indicazione:

- a) del candidato alla carica di Presidente della Regione;
- b) del programma di governo;
- c) del numero e dell'articolazione degli Assessorati;
- d) dei nominativi dei componenti la Giunta, compreso il Vice-Presidente.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione comporta la cessazione dalla carica dello stesso e della Giunta regionale ed il contestuale subentro del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti di singoli Assessori mediante mozione motivata.

La mozione deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri assegnati e non può essere messa in discussione e votata prima di tre giorni e dopo quindici giorni dalla data di presentazione.

La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, per appello nominale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di singoli Assessori comporta la cessazione dalla carica degli stessi e determina l'assunzione ad interim delle funzioni assessorili da parte del Presidente della Regione fino all'elezione del nuovo Assessore.

Nell'ipotesi in cui sia sfiduciato il Vice-Presidente, il Presidente della Regione indica un altro Assessore che assume le funzioni di Vice-Presidente.

L'elezione del nuovo Assessore si effettua, su proposta del Presidente della Regione, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale.

È la LR 20/2007 che ha sostituito integralmente la vecchia normativa statale che fino alle ultime elezioni del 2003 ha governato la disciplina delle cause di

ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Consigliere e seguentemente la legge 5 agosto 1962, n. 1257.

In base all'art. 2 della sopra richiamata LR 20/2007 non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

- a) i membri del Governo della Repubblica, i viceministri, i sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del Governo;
- b) il presidente della Commissione di coordinamento della Valle d'Aosta;
- c) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, nonché gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'Interno, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, dei viceministri e dei sottosegretari di Stato;
- d) i membri della Commissione dell'Unione europea;
- e) i magistrati aventi giurisdizione nella Regione, ivi compresi quelli onorari; sono esclusi i magistrati in servizio presso uffici giudiziari aventi competenza sull'intero territorio nazionale e i componenti delle Commissioni tributarie;
- f) gli ufficiali generali e gli ufficiali superiori delle forze armate la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- g) il questore e i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella Regione;
- h) il presidente e il commissario di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
- i) il presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.), di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85);
- j) il presidente della Camera valdostana delle imprese e delle professioni - *Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales*, di seguito denominata *Chambre*, di cui alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta);
- k) il segretario generale della Regione, i dirigenti regionali con incarico di primo livello e i segretari particolari di cui all'articolo 35 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale);
- l) i membri della Commissione regionale per i procedimenti referendari e di iniziativa popolare di cui all'articolo 40 della legge regionale 25 giugno 2003, n. 19 (Disciplina dell'iniziativa legislativa popolare, del referendum propositivo, abrogativo e consultivo, ai sensi dell'articolo 15, secondo comma, dello Statuto speciale);
- m) i componenti dell'Autorità di vigilanza istituita dalla legge regionale 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria ed istituzione della relativa Autorità di vigilanza);

- n) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- o) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- p) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori delle società partecipate dallo Stato operanti sul territorio regionale;
- q) il legale rappresentante, gli amministratori delegati e i direttori nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
- r) il legale rappresentante e i direttori di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta;
- s) il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste (*);
- t) gli editori e i direttori di testate giornalistiche, escluse quelle politiche e sindacali, e radiotelevisive le quali abbiano percepito contributi regionali o abbiano convenzioni in essere con la Regione nei dodici mesi che precedono la scadenza naturale della legislatura.

Non sono altresì eleggibili:

- a) il sindaco ed il vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione superiore a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime nella Regione e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- c) i dipendenti del comparto unico regionale appartenenti alla qualifica dirigenziale, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera k);
- d) i dirigenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione, nonché i dirigenti dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;
- e) i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta (*);
- f) i dipendenti che ricoprono incarichi, anche vicari, di direzione di uffici, enti, agenzie e aziende statali aventi competenza nel territorio della Regione;
- g) i componenti del Co.Re.Com.;
- h) i componenti della Giunta e del Consiglio della Chambre;

- i) i dirigenti degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 1, lettera p);
- j) i dirigenti delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, e i dirigenti delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Non è inoltre eleggibile chi ricopre o abbia ricoperto la funzione di difensore civico nella Regione.

I direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare le loro funzioni nella suddetta Azienda per un periodo di cinque anni, decorrenti dalla data di svolgimento delle elezioni.

L'art. 5 individua le cause di incompatibilità con la carica di consigliere regionale riferite alle seguenti cariche, qualifiche, posizione e uffici:

- a) membro di una delle Camere;
- b) membro di un altro Consiglio regionale;
- c) membro del Parlamento europeo;
- d) giudice della Corte costituzionale;
- e) membro del Consiglio superiore della magistratura;
- f) membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
- g) presidente o assessore di altra Regione o provincia autonoma;
- h) presidente o assessore o consigliere provinciale;
- i) sindaco o vice-sindaco dei Comuni della Regione con popolazione fino a 3.000 abitanti, calcolati al 31 dicembre dell'anno antecedente quello che precede la data delle elezioni;
- j) assessore e consigliere di un Comune della Regione;
- k) dipendente del comparto unico regionale non appartenente alla qualifica dirigenziale;
- l) docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed educative dipendenti dalla Regione;
- m) amministratore, comunque denominato, delle scuole paritarie presenti nel territorio della Regione;
- n) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile degli enti pubblici non economici, delle agenzie e delle aziende dipendenti dalla Regione;
- o) componente degli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile delle società partecipate dalla Regione, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

- p) dirigente dell'area sanitaria dell'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta e dirigente sanitario di struttura sanitaria o socio-sanitaria privata che intrattenga rapporti contrattuali con l'Azienda USL stessa;
- q) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione e non hanno ancora estinto il debito;
- r) presidente delle Associazioni Pro Loco della Valle d'Aosta, costituite ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 6 (Riforma dell'organizzazione turistica regionale. Modificazioni alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e abrogazione delle leggi regionali 29 gennaio 1987, n. 9, 17 febbraio 1989, n. 14, 2 marzo 1992, n. 4, 24 giugno 1992, n. 33, 12 gennaio 1994, n. 1 e 28 luglio 1994, n. 35);
- s) presidente della Consulta regionale per la condizione femminile della Valle d'Aosta;
- t) i soggetti nominati o designati dalla Regione, o dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie o dalle aziende da essa dipendenti, nonché dalle società da essi controllate o ad essi collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, negli organi di amministrazione, di controllo e di revisione contabile di consorzi, cooperative, società cooperative, associazioni, fondazioni, enti ed istituti le cui entrate ovvero i cui ricavi o valore della produzione dell'ultimo bilancio approvato siano superiori a 500.000 euro, ed in istituti di credito;
- u) coloro che hanno lite pendente con la Regione in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di un giudizio definito con sentenza passata in giudicato;
- v) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione, sono stati legalmente messi in mora;
- w) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione;
- x) i titolari di incarichi conferiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1996, n. 12 (Legge regionale in materia di lavori pubblici), e 28 aprile 1998, n. 18 (Norme per il conferimento di incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale, per la costituzione di organi collegiali non permanenti, per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni pubbliche e per azioni promozionali e pubblicitarie), nonché i titolari di incarichi per assistenza fiscale, legale e patrocinio;
- y) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

La Regione autonoma Trentino – Alto Adige

Alla luce delle modifiche statutarie introdotte con la L. Cost. n. 2/2001 sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

Il Consiglio regionale

È composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.

L'elettorato attivo

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali nelle liste elettorali del Comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodo di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della provincia di Bolzano si applicano le disposizioni sopra ricordate per le elezioni del Consiglio provinciale di Bolzano.

Il Consiglio regionale

L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano. Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente due vice Presidenti e i Segretari. Il Presidente e i vice Presidenti durano in carica due anni e mezzo. Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco e italiano. I vice-presidenti sono eletti tra i gruppi linguistici diversi da quelli del Presidente. Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Il Presidente della Regione e la Giunta regionale

La Giunta regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, di due vice-presidenti, appartenenti uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco, e di assessori effettivi e supplenti nel numero deliberato dal Consiglio regionale. Il Presidente, i vice Presidenti e gli assessori sono eletti separatamente dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta. La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio regionale. Al Gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

Organi delle due Province autonome

Sono organi delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale ed il Presidente della Provincia.

Provincia autonoma di Trento

L'esercizio della competenza trasferita dalla Regione alla Provincia di Trento dopo il riassetto istituzionale operato dalla L. Cost. n. 2 del 2001 si è concretizzato nell'approvazione di tre leggi provinciali: la n. 13 del 1° ottobre 2002 in materia di referendum confermativo delle leggi di attuazione statutaria, la n. 2 del 5 marzo 2003 che disciplina la forma di governo, l'elezione del presidente e del consiglio della Provincia di Trento e la n. 3 del 5 marzo 2003, che regola l'esercizio degli istituti di democrazia diretta (referendum popolari e iniziativa popolare delle leggi). La promulgazione delle leggi provinciali n. 2 e n. 3 trascorsi tre mesi dalla loro pubblicazione, termine entro il quale un quindicesimo degli elettori del consiglio provinciale avrebbe potuto chiedere il referendum confermativo, ha dato quindi attuazione all'articolo 47 dello Statuto. Per quanto riguarda gli istituti di democrazia diretta, l'articolo 47 attribuisce espressamente alla Provincia la competenza a determinare «l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo». Il medesimo articolo dispone poi che la legge elettorale provinciale promuova condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi. L'intervento legislativo su quest'ultimo aspetto potrebbe essere integrato con l'eventuale approvazione del disegno di legge, licenziato il 10 marzo scorso dalla competente commissione legislativa del consiglio provinciale, con il quale nelle liste di candidati per il consiglio provinciale sarà imposta la presenza di candidati di entrambi i generi. In materia di parità di accesso alle consultazioni elettorali, la legge provinciale n. 2 contiene una specifica disposizione (art. 26) per garantire la partecipazione delle candidate ai programmi di comunicazione politica in misura proporzionale alla loro presenza nelle singole liste. Sulla base di quanto disposto dall'articolo 47, la competenza della Provincia autonoma di Trento si è espressa definendo nella LP 5 marzo 2003, n. 2:

- la forma di governo della Provincia (neo parlamentare a maggioranza garantita),
- la modalità di elezione del Presidente del Consiglio provinciale (diretta e contestuale),
- la modalità di elezione degli assessori (nominati dal presidente anche tra non consiglieri),
- i rapporti tra gli organi (fiduciario),
- le modalità di presentazione e approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente,
- le cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di presidente e di consigliere provinciale.

La forma di governo

Per quanto riguarda la forma di governo, il modello adottato dalla legge elettorale provinciale può essere ricompreso nell'ambito dei sistemi neoparlamentari a maggioranza garantita, considerato che il rapporto di fiducia tra il presidente e il consiglio ha inizio con le elezioni e, ad eccezione dell'ultimo scorcio di legislatura, le sorti dell'uno sono strettamente collegate alle sorti dell'altro. Infatti, le dimissioni, l'impedimento permanente e la morte del

presidente comportano lo scioglimento del consiglio provinciale e l'indizione di nuove elezioni così come l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente o le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri provinciali. Le uniche eccezioni riguardano l'impedimento permanente o la morte del presidente negli ultimi due anni del quinquennio o le dimissioni del presidente nell'ultimo anno di legislatura: nel primo caso il consiglio elegge il presidente tra i propri componenti, nel secondo caso le funzioni di presidente sono svolte dal vicepresidente; in entrambi i casi il seggio del presidente cessato è attribuito al primo candidato non eletto della lista collegata alla quale appartiene il primo quoziente non utilizzato. La contestualità «*nella medesima giornata*» dell'elezione dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano e la permanenza in carica del consiglio rinnovato anticipatamente solo per il periodo residuo, prescritte dall'articolo 48 dello Statuto, hanno comportato che, fino al termine del quinquennio, a sostituire un presidente eletto dal popolo saranno un presidente eletto dal consiglio o il vicepresidente.

La modalità di elezione del presidente della Provincia e del consiglio è quella diretta e contestuale. Per la prima volta, pertanto, il presidente della Provincia autonoma di Trento il 26 ottobre 2003 è stato eletto direttamente dal corpo elettorale, in un unico turno di votazione e con un'unica scheda per presidente e consiglio. Ciascun candidato presidente deve essere collegato ad almeno una lista di candidati alla carica di consigliere provinciale, ma può esserlo anche con più liste; al contrario ogni lista di candidati alla carica di consigliere provinciale deve e può essere collegata ad un solo candidato presidente. L'elettore vota per il presidente e per il consiglio con una scheda unica (simile a quella utilizzata per eleggere sindaco e consiglio dei Comuni con più di tremila abitanti della provincia di Trento); il voto può essere espresso sia tracciando un segno su un contrassegno di lista, e in questo modo il voto è attribuito alla lista ma anche al candidato presidente collegato, sia contrassegnando il nominativo di un candidato presidente e in questo caso il voto è attribuito al candidato presidente (e conseguentemente al gruppo di liste collegate). È opportuno evidenziare che la legge provinciale esclude espressamente la validità del voto disgiunto ovvero la possibilità di esprimere sulla stessa scheda il voto per un candidato presidente e per una lista ad esso non collegata (e ciò diversamente da quanto avviene nei Comuni maggiori del Trentino). Possono inoltre essere espressi tre voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale della lista votata. È eletto presidente della Provincia il candidato alla carica che ottiene più voti; i candidati presidente non eletti entrano in consiglio purché l'unica lista o il gruppo di liste collegati ottengano almeno un seggio. Alla coalizione del presidente, senza contare il seggio a questi attribuito, la legge provinciale garantisce sempre almeno diciassette consiglieri e attribuisce comunque venti seggi se il numero di voti validi ottenuti dalla coalizione corrisponde almeno al 40 per cento del totale dei voti validi espressi; a garanzia della rappresentanza delle forze di «minoranza», la legge provinciale (art. 72, lettera k) riserva undici seggi ai partiti e gruppi non collegati all'eletto presidente, che potrà pertanto disporre al massimo di ventitré seggi.

Il sistema di attribuzione del «seggio ladino»

Un cenno particolare merita il sistema di attribuzione del c.d. «seggio ladino». L'articolo 48, terzo comma, dello Statuto dispone espressamente che un seggio del consiglio provinciale di Trento «è assegnato al territorio coincidente con quello dei Comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa»; la modalità di attribuzione del seggio è lasciata alla legge provinciale che ha previsto l'assegnazione del seggio alla lista più votata nei Comuni ladini e, all'interno della lista, al candidato consigliere più votato nei medesimi Comuni (art. 72 lettera i).

La ripartizione degli altri seggi

Per la ripartizione degli altri seggi è adottato il metodo d'Hondt (cifra elettorale: :1, :2, :3; ..., :n) tra i gruppi e, quindi, all'interno di ciascun gruppo. La legge provinciale n. 2 detta il procedimento per l'attribuzione dei 35 seggi di cui è composto il consiglio provinciale:

- a) il primo seggio è attribuito al candidato eletto presidente della Provincia (art. 72 lettera h);
- b) il secondo seggio è attribuito alla lista più votata nei Comuni ladini e quindi al candidato di quella lista che nei medesimi Comuni ha ottenuto più voti di preferenza (art. 72 lettera i);
- c) i restanti 33 seggi del consiglio sono ripartiti tra tutti i gruppi utilizzando la cifra elettorale del candidato-presidente collegato; dalla somma dei voti validi ottenuti dal candidato presidente collegato alla lista più votata nei Comuni ladini sono detratti i voti attribuiti alla lista in quei Comuni e già utilizzati per il «seggio ladino»;
- d) il risultato dell'operazione è confrontato con quanto disposto dall'art. 72 lettera k ovvero:
 - se il gruppo collegato all'eletto presidente non ha ottenuto almeno diciassette seggi (escluso il seggio del presidente, ma eventualmente conteggiato il seggio ladino), a tale gruppo vengono assegnati diciassette seggi oltre a quello del presidente;
 - se il gruppo collegato all'eletto presidente non ha ottenuto almeno venti seggi (escluso il seggio del presidente, ma eventualmente conteggiato il seggio ladino) e la cifra elettorale del presidente è pari almeno al 40 per cento dei voti validi, al gruppo vengono assegnati venti seggi oltre a quello del presidente;
 - se il gruppo collegato all'eletto presidente ha ottenuto più di ventitré seggi (oltre al seggio del presidente, ma eventualmente compreso il seggio ladino), sono sottratti i seggi in esubero; pertanto, i gruppi di minoranza dispongono come minimo di 11 seggi;
- e) il numero di seggi ottenuto dal gruppo «di maggioranza» (collegato cioè all'eletto presidente) viene ripartito all'interno del gruppo ancora con il

metodo d'Hondt, dividendo per 1, 2, 3, ..., n i voti validi ottenuti singolarmente da ogni lista;

f) il numero di seggi da attribuire alle liste o ai gruppi che sostengono candidati-presidente non eletti è ripartito, sempre con il metodo d'Hondt, prima tra i gruppi sulla base della cifra elettorale dei rispettivi candidati-presidente e quindi all'interno dei singoli gruppi sulla base delle cifre elettorali di lista.

La modalità di nomina degli assessori

La modalità di elezione degli assessori è contenuta nell'articolo 8 della LP n. 2/2003. Gli assessori sono nominati dal presidente entro dieci giorni dalla proclamazione; fino al 25 per cento del loro numero, la scelta può cadere anche su persone non facenti parte del consiglio. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere: dal momento della nomina ad assessore e per la durata dell'incarico, il consigliere è sospeso dalla carica e il seggio da questi ricoperto nel consiglio è provvisoriamente assegnato al primo dei non eletti della lista di appartenenza. L'assessore nominato vicepresidente deve invece essere scelto tra i consiglieri e per il vicepresidente non scatta l'incompatibilità e quindi nemmeno la sospensione dalla carica di consigliere. Oltre alla nomina degli assessori rientra tra i poteri del presidente anche quello della loro revoca motivata, comunicata al consiglio accompagnata dalla loro sostituzione.

Nei confronti di uno o più assessori può essere proposta una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno sette consiglieri; se la mozione è approvata dalla maggioranza assoluta del consiglio, l'assessore decade dalla carica.

Il rapporto tra il presidente e gli assessori è di carattere fiduciario: gli assessori sono nominati ed eventualmente revocati dal presidente; l'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente, la sua rimozione o le sue dimissioni comportano anche le dimissioni della giunta. Lo stesso rapporto esiste tra presidente e consiglio: l'approvazione della mozione di sfiducia al presidente, le dimissioni (ad eccezione di quelle rese nell'ultimo anno di legislatura), l'impedimento permanente o la morte (che accadano nei primi tre anni della legislatura), la rimozione (eccetto che nell'ultimo anno di legislatura) del presidente comportano lo scioglimento del consiglio. Analogamente le dimissioni contestuali della maggioranza dei consiglieri provinciali (prodotte entro cinque giorni dalla data di presentazione delle prime dimissioni) comportano la decadenza del presidente e della giunta nonché lo scioglimento del consiglio.

La mozione di sfiducia nei confronti del presidente deve essere motivata, presentata da almeno sette consiglieri e votata per appello nominale; la mozione è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri (ovvero 18). Conseguenza dell'approvazione della mozione è sempre lo scioglimento del consiglio nonché la decadenza di presidente e giunta: la mozione di sfiducia al presidente non può essere «costruttiva» (nel senso che con la sfiducia sono votati dal consiglio anche i nuovi presidente e giunta), poiché un presidente eletto direttamente deve tendenzialmente essere sostituito da un presidente eletto anch'esso direttamente, a meno che situazioni particolari non impongano scelte diverse.

Tra le cause di ineleggibilità e di incompatibilità si segnalano quelle introdotte dalla legge provinciale. In particolare, tra le situazioni che comportano l'ineleggibilità alla carica di presidente o di assessore (e quindi la necessità di rimuovere la causa al momento dell'accettazione della candidatura) rientrano l'essere sindaco di un comune con più di cinquemila abitanti (la precedente legge regionale fissava la soglia a diecimila abitanti), rivestire la carica di difensore civico o ricoprire l'incarico di segretario generale o di direttore generale del comune di Trento. Per quanto riguarda le cariche incompatibili, che devono pertanto essere rimosse quando si concretizzano e quindi solo dopo l'elezione si segnalano l'essere sindaco, consigliere o assessore di un comune della regione, l'essere componente del Parlamento europeo o della Commissione europea o prestare l'opera di consulente legale, amministrativo o tecnico per la Regione o le due Province autonome in modo continuativo. Il panorama delle altre cause di ineleggibilità e incompatibilità non è sostanzialmente mutato rispetto alla previgente normativa regionale in materia di elezione del consiglio regionale. Anche per le elezioni provinciali trovano inoltre applicazione le cause d'incandidabilità per coloro che sono condannati con sentenza definitiva per reati particolarmente gravi, quali tra l'altro la corruzione, il peculato e i reati legati al traffico di armi e stupefacenti.

In particolare sono gli artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della LP TN 2/2003 che dettano nello specifico la disciplina dei casi di incompatibilità, ineleggibilità ed incandidabilità alla carica di consigliere provinciale

Per le cause di non candidabilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale si applica l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Eleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale

Sono eleggibili a Presidente della Provincia e a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, compilate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, che abbiano compiuto o compiano il diciottesimo anno di età entro il giorno dell'elezione e che risiedano, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, nel territorio della regione.

Non è immediatamente rieleggibile alla carica di Presidente della Provincia chi sia stato eletto alla carica nelle due precedenti consultazioni elettorali e abbia esercitato le funzioni per almeno quarantotto mesi anche non continuativi. Questa disposizione si applica ai soli presidenti eletti a suffragio universale diretto.

Cause d'ineleggibilità alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale

Non sono eleggibili alla carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale:

- a) i membri del Governo e i commissari del Governo per le province di Trento e di Bolzano;
- b) i questori di Trento e di Bolzano, nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;

- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti del Consiglio di Stato, i componenti degli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale, i componenti della Corte dei conti e della sezione della corte avente sede nella regione;
- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
- f) i dipendenti della Regione o della Provincia di Trento o dei rispettivi enti funzionali che rivestono qualifiche dirigenziali o che, comunque, siano preposti a servizi o uffici delle amministrazioni stesse, nonché il segretario generale e il direttore generale del comune di Trento;
- g) gli ecclesiastici e i ministri di culto che nel territorio della regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
- h) il difensore civico.

Le cause di ineleggibilità previste dalle lettere c) e h) del comma 1 dell'art. 15 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause d'ineleggibilità previste dalle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'art. 15 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa intervenuti non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Gli interessati devono risultare in aspettativa dalla data di accettazione della candidatura fino al giorno della votazione.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 15 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione dalle funzioni s'intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Altre cause d'ineleggibilità

Non sono eleggibili, inoltre:

- a) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di società o imprese concessionarie o erogatrici di pubblico servizio per conto della Regione o della Provincia di Trento;
- b) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale di imprese o società con fini di lucro che ricevano dalla Regione o dalla Provincia di Trento sussidi o altri benefici economici a carattere continuativo o garanzie di tali assegnazioni finanziarie;
- c) il legale rappresentante, l'amministratore delegato, il consigliere delegato o il direttore generale delle società con capitale maggioritario della Regione o della Provincia di Trento o nelle quali la Regione o la Provincia di Trento

esercitano una posizione dominante disponendo di almeno un quinto dei voti esercitabili in assemblea ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Non sono eleggibili, infine:

- a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o le province autonome di Trento o di Bolzano;
- b) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o dipendenti della Regione o delle province autonome oppure di istituti o aziende da esse dipendenti o vigilati, con sentenza passata in giudicato sono stati dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

Incompatibilità di cariche

Non sono compatibili con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale le cariche di:

- a) deputato o senatore;
- b) giudice della Corte costituzionale;
- c) membro di altri consigli regionali o del Consiglio provinciale di Bolzano;
- d) sindaco, assessore o consigliere di un comune della regione;
- e) presidente, assessore o consigliere di altri enti locali;
- f) membro del Parlamento europeo o della Commissione europea.

Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale, inoltre, la posizione di dipendente della Regione o delle province autonome di Trento o di Bolzano, dello Stato o degli enti funzionali della Regione o delle province autonome.

Non può ricoprire la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale chi ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la Regione o con le province autonome di Trento o di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

Non è compatibile con la carica di Presidente della Provincia e di consigliere provinciale l'incarico di:

- a) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione o delle province autonome;
- b) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o società al cui capitale la Regione o la Provincia autonoma di Trento partecipino oppure nei confronti dei quali i medesimi enti assegnino finanziamenti;
- c) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e che svolgano attività nel territorio della provincia;

- d) colui che in proprio o in qualità di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o società sia legato alla Regione o alle province autonome di Trento o di Bolzano da un contratto di opera o di somministrazione o che gestisca servizi di qualunque genere per conto dei medesimi enti;
- e) consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore della Regione, delle province autonome di Trento o di Bolzano o dei rispettivi enti funzionali o delle società o imprese di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a), b) e c) o in favore dei soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 dell'art. 17;
- f) consigliere provinciale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione d'ineleggibilità prevista da questa legge.

Le cause di incompatibilità indicate al comma 4 dell'art. 17 non si applicano nel caso di enti, istituti, associazioni e società, nonché cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali.

Le cause d'incompatibilità previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 17 non si applicano quando le persone ivi indicate presentano le dimissioni, o quando i dipendenti di cui ai commi 2 e 4 presentano richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il Presidente della Provincia e i consiglieri provinciali per i quali esista o si determini una delle cause d'incompatibilità previste da questa legge decadono dal mandato qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione a consigliere o entro il termine e con le modalità indicate dal regolamento interno del Consiglio provinciale che disciplina la procedura per la convalida degli eletti.

La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'accertamento delle incompatibilità previste da questa legge è di competenza del Consiglio provinciale.

Il periodo di aspettativa concessa a lavoratori dipendenti eletti alla carica di consigliere provinciale può essere interrotto, nel corso del quinquennio di carica, per non più di dodici mesi al fine di consentire ai dipendenti interessati di partecipare a corsi o concorsi o di effettuare periodi di prova previsti dai singoli ordinamenti per la progressione in carriera o per il miglioramento in genere del trattamento giuridico ed economico.

Eccezioni alle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità

Non costituiscono cause d'ineleggibilità o d'incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti al Presidente e al vicepresidente della Provincia, agli assessori e ai consiglieri provinciali in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo.

L'ipotesi d'incompatibilità prevista dall'articolo 17, comma 3, non si applica al Presidente della Provincia o ai consiglieri provinciali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Condizioni impeditive della nomina ad assessore

Agli assessori scelti tra persone non appartenenti al Consiglio provinciale si applicano le cause di non candidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per i consiglieri provinciali, ivi comprese le eccezioni disciplinate da questo capo.

Preliminarmente alla loro nomina, il Presidente della Provincia verifica che nei confronti degli interessati non sussista alcuna delle condizioni impeditive indicate al comma 1 dell'art. 19 e ne dà atto nel decreto di nomina.

A far data dal 2003, una particolare forma di «non rieleggibilità» riguarderà il presidente uscente dopo due legislature consecutive, che non sarà immediatamente rieleggibile alla carica. La legge elettorale provinciale detta anche tutte le norme procedurali finalizzate allo svolgimento della consultazione: dalla presentazione delle candidature alla proclamazione degli eletti. Il procedimento per l'elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale di Trento prevede ancora il deposito facoltativo del contrassegno tradizionalmente usato dai partiti o gruppi politici organizzati (è un adempimento non obbligatorio consentito però solo a raggruppamenti politici non occasionali), impone la sottoscrizione delle candidature da parte di non meno di 500 e non più di 750 elettori del consiglio provinciale, prevede la deroga alla raccolta delle firme a sostegno delle candidature per le liste che con un proprio contrassegno nell'ultima elezione hanno ottenuto un seggio nel consiglio regionale o nel parlamento italiano o in quello europeo. Il numero minimo di candidati alla carica di consigliere è ventisei e il numero massimo è trentaquattro; ogni lista dovrà essere collegata a un solo candidato presidente. Ciascun candidato presidente potrà invece essere collegato anche con più liste, ma non con meno di una. Il programma di legislatura deve essere presentato con il deposito delle candidature ed è quello del presidente. Un'altra modifica allo Statuto introdotta dalla L. Cost. n. 2/2001, che merita di essere segnalata, riguarda il requisito residenziale per essere elettori del consiglio provinciale di Trento. La modifica dell'articolo 25 Statuto, che interessa in particolare la provincia di Trento, ha ridotto da quattro anni ininterrotti nella regione a un anno ininterrotto nel territorio della provincia di Trento il requisito residenziale per poter eleggere il consiglio provinciale. Nulla è cambiato invece con riferimento al consiglio provinciale di Bolzano e alle elezioni comunali in quella provincia. La modifica dell'articolo 25 dello Statuto ha richiesto l'approvazione di una norma di attuazione in materia di elettorato attivo; si tratta del D.Lgs. 18 dicembre 2002, n. 309 in vigore dallo scorso 23 febbraio. Tale decreto chiarisce la portata della modifica statutaria, individuando chi ha diritto di votare per il consiglio provinciale di Trento oltre a chi risiede ininterrottamente da almeno un anno nel territorio della medesima provincia.

Provincia autonoma di Bolzano

Nella seduta del 6 novembre 2002 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano aveva approvato un testo di legge recante «Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003». Il testo legislativo

è stato approvato dal Consiglio provinciale a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei suoi componenti. Entro tre mesi dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione, avvenuta il 10 dicembre 2002, sette consiglieri provinciali o un cinquantesimo degli elettori aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale potevano domandare che si proceda a referendum popolare. La disciplina di tale procedura referendaria è contenuta nella LP 17 luglio 2002, n. 10. In data 14 marzo 2003 non essendo stata presentata in termini alcuna richiesta di referendum, il Presidente della Provincia ha promulgato la LP n. 4 concernente «Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia». Non essendo state attivate le procedure referendarie, veniva promulgata la LP BZ 14 marzo 2003, n. 4.

Il rinvio alla previgente normativa regionale

Già dal titolo può rilevarsi come si tratta di un provvedimento legislativo parziale che non tocca il sistema elettorale, previgente e si limita a dettare norma sulla procedura e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 1° aprile 2003. L'art. 1 del succitato testo legislativo, verificata la improcedibilità di una proposta legislativa della giunta provinciale contenente una nuova disciplina organica della materia, prevede che per le elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale da indirsi nell'autunno 2003 trovano ancora applicazione le norme di cui alla LR 8 agosto 1983, n. 7 e successive modifiche, compatibilmente con alcune disposizioni contenute nei commi da 2 a 35 di cui si compone l'unico articolo di legge.

Sistema elettorale

Non si fa luogo ad elezione diretta del Presidente della Provincia ed il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano è eletto a suffragio universale e diretto con sistema proporzionale con quoziente elettorale corretto. Al fine dell'assegnazione dei seggi elettorali si procede all'individuazione del quoziente elettorale che si ottiene dividendo il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste partecipanti alla consultazione per il numero dei consiglieri provincia da eleggere, che è pari a trentacinque, più due: il divisore è quindi il numero 37. Si applicano le particolari disposizioni contenute nella succitata LR n. 7/1983 al fine di garantire la rappresentanza in seno al Consiglio provinciale di un rappresentante del gruppo linguistico ladino (art. 65).

Le nuove disposizioni provinciali

Le disposizioni contenute nei commi da 2 a 35 dell'unico articolo di legge disciplinano in particolare la composizione della commissione di convalida del Consiglio provinciale ed i suoi compiti; la pubblicità del decreto di indizione dei comizi elettorali; la composizione dell'Ufficio elettorale centrale e le sue funzioni; il deposito delle liste dei candidati/delle candidate; la composizione e nomina dell'ufficio elettorale di sezione; la figura del presidente dell'ufficio elettorale di sezione; i compiti dell'ufficiale elettorale con riferimento alle elezioni provinciali; i compiti successivi allo scrutinio di ciascun ufficio elettorale di sezione; i contenuti essenziali del verbale delle operazioni di competenza dell'ufficio elettorale di sezione nonché di quelle dell'Ufficio elettorale centrale. La disciplina particolare

contiene da ultimo, la disciplina delle spese elettorali e le modalità per il rimborso di tali spese, che sono a carico della Provincia, ai Comuni chiamati ad anticiparle. Al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio elettorale è prevista la concessione ai Comuni di un contributo il cui ammontare è stabilito dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consorzio dei Comuni (società cooperativa a responsabilità limitata alla quale aderiscono la totalità dei Comuni sudtirolesi, che svolge le funzioni di delegazione provinciale UNCEM e sezione provinciale ANCI) proporzionalmente al numero degli iscritti nelle liste elettorali.

La Giunta provinciale di Bolzano

È composta dal Presidente, da due vice Presidenti e dagli assessori. La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.

Il disegno di legge presentato dal Gruppo consiliare provinciale della SVP è attualmente stoppato in Consiglio provinciale dopo aver superato l'esame da parte della competente Commissione legislativa del Consiglio provinciale. I Consiglieri provinciali della opposizione di lingua tedesca (Unione für Südtirol) e dell'estrema destra italiana (Unitalia) hanno presentato alcuni quintali di emendamenti ove fossero stati duplicati per la consegna ai 35 Consiglieri provinciali ed alle strutture del Consiglio provinciale che seguono i lavori in Aula, hanno di fatto stoppato per la presente legislatura ogni possibile riforma. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano si limiterà, pertanto, a portare alla sessione di gennaio 2008 e procederà ad esaminare e discutere una serie di disposizioni tecniche per disciplinare il procedimento elettorale riproducendo quanto già contenuto nella LP 4/2003 con una specifica disposizione per quanto concerne la dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, indispensabile per poter presentare la propria candidatura alla carica di consigliere provinciale.

Ineleggibilità, incompatibilità alla carica di Consigliere provinciale della Provincia autonoma di Bolzano

Trovano ancora applicazione le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dettate dal legislatore regionale con gli artt. 10, 11 e 12 della LR 8 agosto 1983, n. 7.

Cause di ineleggibilità a consigliere regionale

Non sono eleggibili a consigliere regionale:

- a) i membri del Governo ed i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano;
- b) i questori di Trento e di Bolzano nonché i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nella regione;
- c) i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- d) i magistrati che hanno giurisdizione nella regione, i componenti il Consiglio di Stato, i componenti gli organi di giurisdizione amministrativa di cui all'articolo 90 dello statuto speciale, nonché i componenti la Corte dei conti e la sezione della corte stessa avente sede nella Regione;
- e) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che hanno il comando territoriale nella regione;
- f) i dipendenti della Regione o delle Province di Trento e di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali o che - comunque - siano preposti a servizi od uffici delle amministrazioni stesse nonché i segretari generali dei comuni capoluogo di provincia;
- g) gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che nel territorio della Regione hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.

La causa di ineleggibilità prevista alla lettera c) del primo comma dell'art. 10 non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), d), e), f) e g) del primo comma dell'art. 10 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento, revoca dell'incarico o richiesta di collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature.

L'aspettativa è concessa per il periodo intercorrente fra la data di accettazione della candidatura ed il giorno della votazione ed è disciplinata dagli ordinamenti degli enti dai quali gli interessati dipendono.

L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza della carica di cui alla lettera c).

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni o collocamento in aspettativa di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per cessazione delle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.

Altre cause di ineleggibilità

Non sono eleggibili inoltre:

- a) coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti legali di società o imprese private risultino legati con la regione o con le province con contratti di opere e di somministrazioni oppure con concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica, che importino l'obbligo di adempimento specifico, l'osservanza di norme generali o particolari protettive di pubblico interesse, alle quali la concessione o l'autorizzazione è sottoposta;
- b) i rappresentati legali, amministratori o dirigenti di imprese o società volte al profitto di privati e sussidiati dalla regione o dalle province con sovvenzioni continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non sono concessi in forza di una legge;
- c) i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario della regione o delle province autonome;
- d) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestano opera in modo continuativo in favore delle persone, società ed imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 11.

Non sono eleggibili infine:

- a) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la regione o le province autonome di Trento o di Bolzano;
- b) coloro che per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della regione o delle province di Trento e di Bolzano ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso l'ente, istituto o azienda e non hanno ancora estinto il debito.

Incompatibilità di cariche

Non sono compatibili con la carica di consigliere regionale le cariche:

- a) di deputato e senatore;
- b) di giudice della Corte costituzionale;
- c) di membri di altri consigli regionali;
- d) di consigliere di un comune della regione;
- e) di presidente, di assessore o di consigliere di un comprensorio o di una comunità di valle oppure di presidente o di membro del comitato di gestione e dell'assemblea generale di una unità sanitaria locale.

Non è inoltre compatibile con la carica di consigliere regionale la posizione di dipendente della regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Non è altresì compatibile con la carica di consigliere regionale la posizione di dipendente dello Stato e degli altri enti pubblici.

Non può ricoprire la carica di consigliere regionale colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con la regione o con le province autonome di Trento e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità.

Non è infine compatibile con la carica di consigliere regionale l'incarico:

- a) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società sottoposti alla vigilanza e al controllo della regione o delle province autonome;
- b) di presidente, di membro di consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti e società ai quali la regione o le Province autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi, sovvenzioni o contributi;
- c) di presidente, di membri del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di istituti bancari o società per azioni che abbiano come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie e come tali abbiano rapporti con la regione o le province autonome;
- d) di presidente, di membro del consiglio di amministrazione, di direttore generale o di dirigente di enti, istituti, associazioni e società che gestiscono servizio di qualunque genere per conto della regione o delle province autonome;
- e) di consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore degli enti, istituti, associazioni e società di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 5 dell'art. 12;
- f) di consigliere regionale che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dalla presente legge.

Le cause di incompatibilità elencate al comma 5 dell'art. 12, non trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti, associazioni e società aventi scopi esclusivamente culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali nonché di cooperative o consorzi di cooperative iscritti nei registri pubblici.

Le cause di incompatibilità di cui ai commi 1-6 dell'art. 12 non trovano applicazione quando le persone indicate nei commi medesimi presentano le dimissioni, ovvero quando:

- i dipendenti di cui al secondo comma dell'art. 12 presentino richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti;
- i dipendenti di cui al terzo ed al quarto comma dell'art. 12 presentino richiesta di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga alle disposizioni contenute in altre leggi regionali, o secondo la legge 20 maggio 1970, n. 300.

Le disposizioni di cui comma 7 dell'art. 12 si applicano anche ai consiglieri regionali dell'ottava legislatura in quanto dipendenti da enti pubblici diversi dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano.

L'ipotesi di cui al comma 4 dell'art. 12 non si applica ai consiglieri regionali per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

I consiglieri regionali per i quali esista o si determini una delle cause di incompatibilità previste dalla presente legge decadono dal mandato di consigliere regionale, qualora non abbiano rassegnato le dimissioni dalla carica incompatibile o non abbiano presentato richiesta di collocamento in aspettativa, cessando dall'esercizio delle funzioni, prima della convalida dell'elezione dei consiglieri medesimi o entro venti giorni da quello in cui la commissione di convalida notifica l'accertata incompatibilità.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva estensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

La Regione Friuli Venezia – Giulia

Le elezioni regionali

In attuazione delle modifiche statutarie introdotte con l'art. 5 della L. Cost. n. 2/2001 il Consiglio regionale aveva approvato la LR 22 aprile 2002, n. 4, concernente la disciplina del referendum previsto dall'art. 15, comma 4, dello Statuto speciale. Stabiliva infatti la nuova disposizione statutaria che la legge regionale che determina la forma di governo della regione sia sottoposta a referendum regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faceva richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione e un quinto di componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi espressi dagli elettori in sede di referendum che diviene un vero e proprio referendum confermativo.

La legge regionale sottoposta a referendum

Nella seduta pomeridiana dell'11 marzo 2002 il Consiglio regionale a maggioranza approvava la proposta di L. n. 137 concernente «Disciplina della forma di governo della Regione, dell'elezione del Consiglio regionale, nonché dei referendum regionali e dell'iniziativa popolare delle leggi, ai sensi dell'art. 12, secondo comma, dello Statuto». Il giorno 26 giugno 2002 venivano depositati presso il Consiglio regionale i fogli contenenti le firme dei cittadini che avevano sottoscritto la richiesta di referendum confermativo della nuova legge elettorale regionale di cui sopra pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione n. 13 del 27 marzo 2002. Entro 30 giorni dal deposito (e cioè entro il 26 luglio 2002) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale si pronunciava sulla regolarità della richiesta di referendum, verificando che le firme valide a sostegno della stessa corrispondevano ad almeno un trentesimo degli elettori della regione e cioè che fossero almeno 36.405 firme valide.

Il referendum confermativo

La verifica dava esito positivo. Gli elettori del Friuli - Venezia Giulia domenica 29 settembre 2002 sono stati chiamati alle urne (cfr. Guida Normativa degli Enti locali 2003, Parte II, punto 6.7, pagg. 167-168) per decidere con il loro voto se la legge regionale sulla forma di governo licenziata dal Consiglio regionale l'11 marzo 2002 dovesse diventare a tutti gli effetti efficace ed essere promulgata. Con 178.766 «No» e solo 65.931 «Sì», schede bianche 2.714, schede nulle 3.506, voti nulli 81 e voti contestati 2, pari a 251.000 votanti su 1.088.290, gli elettorali hanno respinto la proposta di legge varata dal Consiglio regionale. In forza di tale esito referendario nella primavera 2003 si è andati alle urne in Friuli - Venezia Giulia per la prima elezione diretta del Presidente della Regione sulla base delle disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 5 della L. Cost. n. 2/2001.

La nuova legge elettorale

Il periodo transitorio si è concluso con la pubblicazione del B.U. n. 26 del 27 giugno 2007 della LR 18 giugno 2007, n. 17 concernente «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli – Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia» la c.d. legge statutaria sulla base della quale nella primavera del 2008 si terranno le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale. La LR 17/07 è costituita da trentotto articoli suddivisi in cinque titoli.

Di particolare interesse sono le norme contenute nel titolo II – Forma di governo (artt. 4-18) e nel titolo III – Sistema elettorale (artt. 19-32).

Consiglio regionale

Sono dedicati al Consiglio regionale gli articoli del capo primo del titolo secondo da 4 a 12; il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli – Venezia Giulia, è l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio sono contenute in un regolamento che il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti. L'art. 6 declina la figura del Presidente del Consiglio; l'art. 7 inserisce nell'ordinamento la valutazione ex post da parte del Consiglio dei progetti di legge con l'inserimento di clausole di valutazione degli effetti e dei costi della sua applicazione. L'art. 8 definisce e delimita i compiti del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo; mentre il successivo art. 9 indica le prerogative dei consiglieri regionali. Interessante la previsione contenuta nell'art. 12 sullo statuto delle opposizioni, demandane la sua attuazione al regolamento del Consiglio.

Governo della Regione

Il Presidente della Regione e Giunta costituiscono il Governo della Regione. Il Presidente è eletto direttamente dagli elettori e nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi. La legge regionale stabilisce il numero minimo e massimo degli assessori. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale. Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più di due terzi, arrotondati all'unità più vicina. La carica di assessore è compatibile con quella di consigliere regionale. Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature.

Gli artt. 14 e 16, definiscono ed individuano, rispettivamente, le funzioni del Presidente e quelle della Giunta regionale. Gli artt. 17 e 18 dettano norme in merito alla partecipazione degli organi di governo alla formazione del diritto comunitario e sull'attività internazionale della Regione.

Sistema elettorale

Come anticipato il titolo terzo della LR 17/2007, artt. 19-32 disciplinava il sistema elettorale complessivo in base al quale il Presidente della Regione ed il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale diretto,

libero, uguale e segreto. È eletto Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo. Non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.

Circoscrizioni elettorali

Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Candidature

Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

Scheda elettorale

La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di

preferenza. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.

Attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si applica il metodo d'Hondt. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applica il metodo d'Hondt. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applica il metodo d'Hondt. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione.

Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze (art. 27)

La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

Gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena (art. 28)

Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'art. 26 della L.R. 17/2007 e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 dell'art. 28 della L.R. 17/2007 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste non si applica il sistema per l'attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali e i seggi eventualmente attribuiti sono detratti dai seggi circoscrizionali.

Attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste, i seggi eccedenti vengono detratti. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati con il quoziente naturale corretto, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale. I seggi eccedenti, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste. Le cifre elettorali residue percentuali sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste. Per ciascuna lista sono

proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.

Utilizzo delle nuove tecnologie: voto elettronico

Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

Pari opportunità

La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari. Per genere sottorappresentato, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

Ineleggibilità e incompatibilità

Con la LR 29 luglio 2004, n. 21 sono stati determinati i casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 12, comma 2, dello Statuto. In particolare l'art. 2 della LR n. 21/2004 individua i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale e l'art. 3 detta le modalità per rimuovere talune delle cause di ineleggibilità in precedenza individuate. Gli artt. 4 e 5 disciplinano, invece, i casi di incompatibilità alla carica di consigliere regionale, l'art. 6 individua l'esimente alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e l'art. 7 gli effetti delle suddette cause sulla carica ricoperta. Spetta al Consiglio regionale, con le modalità previste dal proprio regolamento interno la convalida delle elezioni dei consiglieri fissando i tempi della verifica delle singole posizioni e della eventuale contestazione delle cause di ineleggibilità ai singoli consiglieri ed il tempo per le controdeduzioni da parte degli stessi e la decisione finale del Consiglio regionale. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità individuate per i consiglieri regionali si applicano anche ai membri della Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio regionale (art. 9). Con l'art. 33 della LR n. 17/2007 è stata prevista la ineleggibilità alla carica di consigliere regionale per i presidenti di province e per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 3 mila abitanti «compresi nel territorio della Regione».

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della succitata LR 17/2007 non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale che ha ricoperto per tre legislature consecutive della carica.

Disciplina delle cause di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere regionale.

È l'art. 2 della LR 21/2004 che prevede che non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

- a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;
- b) il Commissario del Governo nella regione;
- c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;
- d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;
- e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;
- f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;
- g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
- h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;
- i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;
- l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);
- m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;
- n) gli amministratori di enti regionali.

I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

Il successivo art. 4 individua i casi di incompatibilità ed in particolare prevede che oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo

15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

- a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti, gli assessori ed i presidenti dei Consigli di Province, i sindaci, gli assessori ed i presidenti dei Consigli di Comuni compresi nel territorio della Regione;
- b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;
- c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:
 - 1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;
 - 2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;
- d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;
- e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;
- f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;
- g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;
- h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;
- i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;
- j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

REGIONE	ELEZIONE DEGLI ORGANI (Presidente, Giunta, Assemblea o Consiglio regionale)	CAUSE DI INCANDIDABILITÀ INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ	NOTE
	L.R. 3 giugno 2005, n. 7	L.R. 5 dicembre 2007, n. 22.	
SARDEGNA	L.R. ⁽¹⁾ (commi 2-4 dell'art. 3 Legge Cost. n. 2/2001)	L.R. ⁽¹⁾	⁽¹⁾ In testo della legge approvata dal Consiglio regionale il 7 marzo 2007 non è stato ancora promulgato in attesa che la Corte Costituzionale si pronunci sulla questione a lei differita dalla Corte d'Appello di Cagliari in veste di Ufficio centrale per il referendum nel mese di novembre 2008.
VALLE D'AOSTA	L.R. 12 gennaio 1993, n. 3 L.R. 11 marzo 1993, n. 12 L.R. 1 settembre 1997, n. 31 L.R. 7 agosto 2001, n. 21 L.R. 13 novembre 2002, n. 21 L.R. 7 agosto 2007, n. 22	L.R. 7 agosto 2007, n. 21	
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	L.P. TN 5 marzo 2003, n. 2 ⁽²⁾	L.P. TN 5 marzo 2003, n. 2 ⁽²⁾ artt. 13, 14, 15, 16, 17 e 18	⁽²⁾ Sono attualmente all'esame della competente Commissione legislativa del Consiglio della Provincia autonoma di Trento 14 disegni di legge.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	L.P. BZ 5 14 marzo 2003 n. 4 ⁽³⁾ L.R. 8 agosto 1983, n. 7	L.P. BZ 5 14 marzo 2003 n. 4 ⁽³⁾ L.R. 8 agosto 1983, n. 7, artt. 10, 11, 12	⁽³⁾ La L.P. BZ 14/2003 aveva validità esclusivamente con riferimento alle elezioni provinciali del 26.10.2003. È necessaria l'approvazione di una nuova legge provinciale «tecnica» per le elezioni provinciali dell'autunno 2008.
FRIULI – VENEZIA GIULIA	L.R. 18 giugno 2007, n. 17	L.R. 29 luglio 2004, n. 21 e art. 33 L.R. 18 giugno 2007, n. 17	

REGIONE E PROVINCE AUTONOME	SISTEMA ELETTORALE PRESCELTO
S I C I L I A	Elezione diretta del Presidente della Regione unitamente all'Assemblea, con eventuale turno di ballottaggio. Sistema misto a prevalente carattere proporzionale con correzione maggioritaria per agevolare il formarsi di una stabile maggioranza in seno all'Assemblea regionale.
S A R D E G N A	Allo stato attuale in attesa dell'approvazione della legge statutaria viene applicato il sistema elettorale delle Regioni ordinarie ai sensi dell'art. 3 comma 3 lette cost. 2/2001.
V A L L E D ' A O S T A	Elezione indiretta del Presidente della Regione. Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale con soglia di sbarramento pari al quoziente naturale (voti validi delle liste: 35) moltiplicato x 2 ed eventuale turno di ballottaggio. Garanzia di rappresentanza della minoranza Walser
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Elezione diretta del Presidente e del Consiglio provinciale con voto congiunto con assegnazione dei seggi con il metodo d'Hont all'interno delle liste collegate al candidato presidente eletto. Il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale con premio di maggioranza e diritto di tribuna alle forze politiche di minoranza; il sistema garantisce la rappresentanza alla minoranza ladina insediata nei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei.
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO	Elezione indiretta del Presidente. Elezione del Consiglio provinciale con sistema proporzionale con quoziente naturale corretto (35+2) totale dei voti di lista validi diviso 37; il sistema garantisce la rappresentanza di un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino.
FRIULI – VENEZIA GIULIA	Elezione diretta del Presidente della Regione contestualmente alla elezione del Consiglio regionale con possibilità di voto disgiunto (l'elettore può votare anche liste non collegate con il candidato presidente votato). Eventuale turno di ballottaggio. Sistema proporzionale con premio di maggioranza e soglia di sbarramento e «diritto di tribuna» per le liste di minoranze cioè quelle non collegate al candidato eletto Presidente. Garanzia della rappresentanza della minoranza linguistica slovena.